



**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 370 DEL 21 NOVEMBRE 2011

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: Cessazione dal servizio del dipendente Pinna Daniela – Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere – rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 13.05.2011 veniva concessa l'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. integrativo del 7 giugno 1999 per l'area del Comparto, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 16 maggio 2011, per il superamento del periodo di prova presso l'Azienda Sanitaria Locale di Sassari alla sig.ra Pinna Daniela;

PREMESSO che con decorrenza 01 Novembre 2007, si instaurava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e la sig.ra Pinna Daniela, con la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere;

DATO ATTO che la Sig.ra Pinna Daniela, al termine dell'aspettativa non ha ripreso servizio, e pertanto il rapporto di lavoro deve intendersi risolto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del CCNL integrativo del 7 giugno 1999 del Comparto Sanità;

VISTO l'art. 12, comma 7 dello stesso CCNL integrativo, ove è previsto che il dipendente che non rientra in servizio al termine del periodo di prova presso altra Azienda è esonerato dal preavviso;

RICHIAMATO l'articolo 37 del CCNL siglato in data 22 maggio 1997, che individua le cause di cessazione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATO l'articolo 39 del CCNL siglato in data 22 maggio 1997, che disciplina i termini di preavviso da rispettare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATO l'articolo 15 comma 9 del CCNL siglato in data 1 settembre 1995, il quale prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi

causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità;

RITENUTO di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro con questa Azienda della Sig.ra Pinna Daniela con decorrenza dal 16 Novembre 2011 (ultimo giorno di servizio il 15 Novembre 2011) termine ultimo del periodo di aspettativa concessa al Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere di cui sopra;

VISTO il vigente CCNL del Comparto Sanità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di prendere atto della cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente:

Sig.ra PINNA DANIELA nata a Padova il 23/12/1974

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 Novembre 2011 (ultimo giorno di servizio il 15 Novembre 2011);

2) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott. Luciano Oppo

Dott. Marco Biagini